

CASI CONTROVERSI

Quando la rinuncia può duplicare l'imposta

di Comitato di redazione

Il periodo di imposta 2016 si caratterizza per l'applicazione di un **principio innovativo** nel nostro sistema tributario: nel caso in cui un socio **rinunci** ad un **credito** vantanto nei confronti della società partecipata, quest'ultima può essere tenuta alla **tassazione della plusvalenza** (a prescindere dall'emersione della posta dal conto economico, vietata dai principi contabili) qualora il socio **non comunichi** l'importo fiscalmente riconosciuto del credito, ovvero non abbia il costo fiscalmente riconosciuto del credito stesso.

Le casistiche non sono per nulla infrequenti e, complici anche le nuove regole di bilancio applicabili dal 2016, è ipotizzabile una **ricorrenza maggiore** rispetto al passato. Basterà pensare alle possibili difficoltà derivanti da perdite, alle volontà di sfuggire alla applicazione del criterio del **costo ammortizzato**, oppure ancora alla applicazione "sensata" del principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** (un prestito senza scadenza che da numerosi anni è iscritto nel bilancio, palesa una chiara volontà di capitalizzare la società).

Detto ciò, proviamo a ragionare sulle conseguenze fiscali, considerando due casistiche tipiche: la **rinuncia ad un finanziamento soci**, e la **rinuncia** alla percezione di un **trattamento di fine mandato** da parte di un amministratore che sia anche socio della società.

Nel primo caso, rinuncia al finanziamento soci, non si intravedono grandi ostacoli. Se il socio ha prestato 100.000 euro alla società, avrà un costo fiscalmente riconosciuto di pari importo; pertanto, a livello contabile si stornerà il debito utilizzando in contropartita una riserva del netto. **Nessuna conseguenza fiscale** si sprigiona, a condizione che il socio produca alla società una dichiarazione sostitutiva del valore del suo credito (per evitare problemi operativi, meglio se tale dichiarazione porti la medesima data della rinuncia).

Ipotizziamo, invece, l'altro caso, vale a dire quello del socio amministratore che decide di rinunciare al **TFM** maturato negli anni passati a suo favore, sempre per 100.000 euro.

In tal caso, possiamo affermare che tale credito **non** ha per lui alcun **valore fiscalmente riconosciuto**, in quanto non deriva da una erogazione di denaro (come nel caso del prestito) e non ha subito alcuna tassazione. In prima battuta, dunque, si dovrebbe concludere per la necessità di tassare una **sopravvenienza attiva** in capo alla società, mediante variazione in aumento nel modello Redditi.

Il ragionamento, però, va completato verificando anche la posizione reddituale del socio amministratore, tenuto conto del parere a suo tempo espresso dall'Amministrazione con la

C.M. 73/1994, all'interno della quale si era delineato il concetto di "**incasso giuridico**". Nel caso di redditi tassati per cassa, si disse in allora, la rinuncia viene assimilata ad un **doppio passaggio**, come se il soggetto avesse **incassato** le somme e le avesse poi istantaneamente **restituite** all'ente.

Ma se ciò fosse avvenuto (anche solo per finzione fiscale) l'erogazione del TFM avrebbe determinato l'obbligo di **tassazione ai fini fiscali** ed anche ai fini **previdenziali** (gestione separata INPS).

Quindi, la società dovrebbe applicare le **ritenute Irpef e INPS** e provvedere al loro versamento; poiché manca l'erogazione della **provvista** da cui trattenere tali importi, sarà il socio amministratore che dovrà fornire tali importi alla società in tempo utile per il versamento entro il girono 16 del mese successivo.

In tal modo, però, il credito del socio ha **maturato un costo fiscalmente riconosciuto**, in quanto è stato **tassato a tutti gli effetti**; così, la **società non dovrà provvedere a tassare alcun importo a titolo di sopravvenienza attiva** (e tale conclusione deriva dal fatto che la tassazione è avvenuta in capo al socio amministratore). In sostanza, l'intera operazione è ammantata da una **grande finzione**: finzione di erogazione, tassazione effettiva e finzione di restituzione delle somme che, a tale punto, sono da considerarsi come denaro (tassato) entrato nella disponibilità del socio amministratore.

Proviamo ora a trasferire la casistica in capo al **soggetto amministratore non socio**; in tale caso, il problema dell'**incasso giuridico non si pone**, poiché manca quel legame idealizzato dall'amministratore che assimila la rinuncia alla volontà di patrimonializzare la propria società.

Pertanto, il soggetto che rinuncia non tassa alcunché ma non potrà avere un costo fiscalmente riconosciuto del credito; inoltre, il soggetto non è nemmeno un socio e, per conseguenza, non scatterebbe nemmeno la norma che stiamo analizzando.

Tuttavia, la tassazione della **sopravvenienza**, che stavolta emerge anche a livello di conto economico, troverà applicazione per fronteggiare la deduzione avvenuta nel passato.

Facciamo ancora un passo in avanti, ipotizzando che gli **accantonamenti** al **TFM** fossero stati **dedotti** dalla società **senza** che vi fosse un **atto di data certa anteriore all'attribuzione della carica**. Volendo seguire il ragionamento delle Entrate, le quote non sarebbero state deducibili ed il problema riguarderebbe le annualità in cui le medesime sono transitate a conto economico. Se tale accadimento fosse risalente ad annualità non più accertabili, si potrebbe concludere che la **sopravvenienza** di oggi **non** dovrebbe essere **tassata e, per il passato, non si potrebbe più contestare nulla** alla società per prescrizione dei termini di accertamento.

OneDay Master

**LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA DI INTERESSI PASSIVI,
PERDITE SU CREDITI, MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE E L'INQUADRAMENTO
DEI NUOVI REGIMI FISCALI PER LE IMPRESE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)